

COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria

N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica

**OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
2024-2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella ex Chiesa di san Remigio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

	PRESENZA
1. FERRO Angelo	Presente
2. SORISIO Riccardo	Presente
3 . ODISIO Paolo	Presente
4. BIANCO Barbara	Presente
5. MAIOGLIO Mario	Presente
6. GAROGLIO Davide	Presente
7. PRIORE Isadora	Presente
8. ROSSO Laura	Assente
9. AZZALIN Francesco	Presente
10. SFIRAIALA Liliana Mihaela	Presente
11. RACHERU Radu Codrin	Presente
Totale presenti	10
Totale assenti	1

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa Laura Scagliotti Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Signor FERRO Angelo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1. una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente.

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri Enti competenti secondo la normativa vigente" e che nel territorio in cui opera il Comune di Villadeati è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito - – Consorzio Casalese Rifiuti CCR - previsto ai sensi della

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato che il Consorzio Casalese Rifiuti - CCR - di cui questo Comune fa parte, ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale anche per il Comune di Villadeati dal 01/01/2022;

Vista la comunicazione del Consorzio casalese Rifiuti – CCR – prot. n. 162 del 17/04/2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1371 del 17/04/2024, con la quale veniva trasmesso il PEF 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 09 del 11/04/2024, da cui risulta un costo complessivo di € 80.002,00;

Visto :

-l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che consente agli Enti locali di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

- che con modifiche introdotte al D.L 60/2024 il termine ultimo, già prorogato al 30/06/2024 con l'art. 7 del D.L. 39/2024, è ulteriormente prorogato al 20/07/2024;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Considerato pertanto che dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato inoltre con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo

provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviato dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe TARI 2024, rispetta il limite di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 attestandosi al valore di 1,0260 a fronte di un limite massimo di 2,60%.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 80.002,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 38.219,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 41.783,00;

Ritenuto pertanto di dover suddividere la quota variabile della tariffa ammontante a € 41.783,00 in variabile presuntiva (€ 11.556,10) e in variabile puntuale (€ 30.226,90) in rapporto alla produzione stimata di rifiuti indifferenziati;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con tariffa a volume, modificato con DCC n. 36 del 20/12/2022;

Preso atto che:

- per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 rispettando la deroga concessa dall'articolo 57 -bis del Dl 124/2019 per le utenze non domestiche.
- la suddivisione dei costi tra utenze secondo opportune valutazioni viene determinata nel 92% per le utenze domestiche e nel 8% utenze non domestiche.
- per la tassa relativa alla quota puntuale il costo al litro è determinato in €. € 0,04397 che moltiplicato ai Lt 120 determina un costo a svuotamento pari a €. 5,2764.
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti, che

rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999

Ritenuto, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Regolamento della TARI puntale , come stabilito dalle disposizioni del Consorzio Casalese Rifiuti e secondo le indicazioni sul metodo di calcolo del tributo predisposte dallo stesso Consorzio, di utilizzare per il 2024 il numero di svuotamenti minimi in funzione del numero di componenti il nucleo familiare o del tipo di attività e fermo restando la volumetria di riferimento pari a 120 litri per il contenitore del rifiuto indifferenziato, come sottoriportato :

UTENZE DOMESTICHE:

nucleo familiare	Svuotamenti minimi/ anno
1	6
2	10
3	10
4	15
5	15
6 o >6	15

UTENZE NON DOMESTICHE:

Descrizione categoria	N° svuotamenti
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12
04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12
05.Stabilimenti balneari	12
06.Esposizioni, autosaloni	12
07.Alberghi con ristorante	48
08.Alberghi senza ristorante	24
09.Case di cura e riposo	375
11.Uffici, agenzie	12
12.Banche, istituti di credito e studi professionali	12
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	12
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	12

barbiere, estetista	
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12
20.Attività industriali con capannoni di produzione	12
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	12
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	84
24.Bar, caffè, pasticceria	42
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	21
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26
30.Discoteche, night club	16

In considerazione della variabilità di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche in funzione del KG associato all'utenza e della superficie si propone di utilizzare il metodo più equo relativo ai kg presunti di produzione dei rifiuti con soglia minima di conferimento pari al 50%;

Rilevata la particolare situazione economica delle utenze domestiche e non domestiche attive e stante la necessità di scongiurare la desertificazione artigianale/commerciale ed incentivare lo sviluppo del territorio anche attraverso una riduzione delle imposte.

Ritenuto avvalersi della facoltà prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento TARI puntuale e di concedere una riduzione sulla tariffa del 10% per la sola quota variabile alle utenze domestiche e non domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, su richiesta da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente deliberazione e nella relazione di accompagnamento al PEF 2024 il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla

competente provincia/città metropolitana

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva
 - a), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b), per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Atteso che l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile servizio tributi, di regolarità contabile dal responsabile servizio Finanziario della proposta, ai sensi dell'att.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dopo ampia discussione

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Casalese rifiuti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 11/04/2024 relativamente all'anno 2024;
3. DI STABILIRE la scadenza del pagamento della TARI per l'anno 2024 in tre rate di cui:

- **prima rata 30/09/2024**

- **seconda rata 30/11/2024**

applicando l'80% delle tariffe TARI 2023 (solo tributo escluso svuotamenti), con possibilità di pagamento delle prime due rate in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

- **terza rata- saldo 28/02/2025** a conguaglio sull'intera annualità 2024 calcolata con le tariffe 2024 e comprensiva del costo per gli svuotamenti al 31 dicembre 2024 (tariffa puntuale).

4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villadeati. Responsabile Procedimento: Sorrentino Franca (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

TARIFE DI RIFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE

	comp onenti nucleo famigli are	ka applicata (coeff. di adattamento per superficie)	kb applicata (coeff.proporz ionale produttività)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile	Costo svuotamento minimo
uso domestico	1	0,84	0,6	€. 0,327	€. 9,717	€. 31,65992
uso domestico	2	0,98	1,4	€. 0,381	€. 22,673	€. 52,76654
uso domestico	3	1,08	1,8	€. 0,42	€. 29,151	€. 52,76654
uso domestico	4	1,16	2,2	€. 0,451	€. 35,629	€. 79,14981
uso domestico	5	1,24	2,9	€. 0,482	€. 46,965	€. 79,14981
uso domestico	6 o più	1,3	3,4	€. 0,506	€. 55,063	€. 79,14981

TARIFFA DI RIFERIMENTO UTENZE NON DOMESTICHE

n°	categoria	kc applicata (coeff.potenziale di produzione)	kd applicata (coeff. di produzione kg/mq anno)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile €/mq	Costo svuotamento minimo €.
1	musei, biblioteche, associazioni luoghi di culto	0,41	2,6	0,082	0,069	63,31985
2	campeggi , distrib. carburanti	0,74	5,51	0,147	0,146	63,31985
3	stabilimenti balneari	0,5	3,11	0,1	0,083	63,31985
4	esposizioni , autosaloni	0,37	3,26	0,074	0,087	63,31985
5	alberghi con ristorante	1,21	8,79	0,241	0,233	253,27938
6	alberghi senza ristorante	0,86	6,55	0,171	0,174	126,63969
7	case di cura e riposo	0,98	7,82	0,195	0,208	1978,74518
8	uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,21	0,213	0,218	63,31985
9	banche	0,57	4,5	0,114	0,12	63,31985
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,01	7,11	0,201	0,189	63,31985
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	10,5	0,265	0,279	63,31985
12	attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico, fabbro, elettricista , parrucchiere	0,9	6,5	0,179	0,173	63,31985
13	carrozzeria, autofficina	1,04	7,55	0,207	0,201	63,31985
14	attività industriali con capannoni di produz.	0,68	3,5	0,136	0,093	63,31985

15	attività artigianali con produzione beni specifici	0,84	4,5	0,167	0,12	63,31985
16	ristoranti, trattorie	6,44	39,67	1,283	1,054	443,23892
17	bar, caffè , pasticcerie	4,99	29,82	0,994	0,792	221,61946
18	supermercato, pane pasta , alimentari , salumi	2,14	14,43	0,426	0,383	110,80973
19	Plurilicenze alimentari o miste	2,1	15	0,419	0,398	110,80973
20	ortofrutta ,pescherie, fiori	8,23	49,72	1,64	1,32	137,193
21	discoteche	1,37	8,56	0,273	0,227	84,42646

5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria, nella misura del 5%;
6. DI CONFERMARE una riduzione sulla tariffa del 10% per la sola quota variabile alle utenze domestiche e non domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, su richiesta da parte dei soggetti interessati;
7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Laura SCAGLIOTTI